

**Šarī'a e Costituzioni nei paesi musulmani: alcune note e riflessioni\***

DANILO CECCARELLI MOROLLI  
Pontificio Istituto Orientale

**Sommario:**

§1. Breve premessa. §2. Rinvio diretto e formale della Šarī'a nelle Costituzioni dei paesi islamici. §3. Rinvio indiretto oppure parziale alla Šarī'a e del diritto islamico nelle Costituzioni dei paesi islamici. §4. Uno sguardo retrospettivo e alcune riflessioni in margine: verso una teoria del diritto costituzionale islamico e dei paesi musulmani.

§1. Oggetto del presente studio – è tentare una indagine giuridico-comparativistica delle carte costituzionali dei paesi musulmani con particolare riferimento all'incidenza della *šarī'a*<sup>1</sup> nelle costituzioni dei paesi musulmani. Data la vastità e la complessità dell'argomento ovviamente si potranno fornire pertanto solo alcune brevi note di carattere generale ed alcune riflessioni in margine ad esse.

Ritengo che si debba compiere una considerazione preliminare e di natura storico-giuridica prima di procedere all'analisi – seppur breve – di natura costituzional-comparativistica. L'atteggiamento degli stati musulmani rispetto alla religione islamica non appare univoco, cioè le costituzioni dei paesi musulmani appaiono sicuramente come un variegato e policromo mosaico di scelte costituzionali e giuridiche. Al riguardo si apre una tematica, alquanto complessa, relativa alla formazione stessa delle costituzioni di tali paesi<sup>2</sup>. Sicuramente il “contatto” con l'Occidente<sup>3</sup> ha favorito lo scambio e la circolazione di modelli europei – primo fra tutti senza dubbio quello di una “costituzione scritta” – nel periodo coloniale e post-coloniale. L'attrazione delle due civiltà, tra il XIX ed il XX secolo, in sostanza, ha favorito lo sviluppo di una *praxis* costituzionale scritta.

\* Il presente testo è frutto della conferenza tenuta il 15 giugno in occasione del *Seminario Giuridico «I sistemi economici nei paesi islamici tra normativa fiscale e rapporti bancari»* (Isernia 27 aprile - 15 giugno 2005, Aula Magna della Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche e Naturali). È desiderio dell'Autore dedicare queste poche pagine al collega, amico e maestro, professor FRANCESCO CASTRO (Ordinario di Diritto Islamico e dei Paesi Musulmani all'Università di Roma “Tor Vergata”).

<sup>1</sup> Sulla definizione di *Šarī'a*, ved. CADLER N., *Šarī'a*, in *Encyclopédie de l'Islam*, nouvelle édition, IX, 331-336; MAYER A.E., *Islamic Law - Šarī'a*, in *The Encyclopedia of Religion*, (ed. M. ELIADE), VII, 431-446 (New York 1987), CASTRO F., *Diritto Musulmano e dei paesi musulmani*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XI.

<sup>2</sup> Per uno sguardo storico d'insieme vedasi *The Encyclopedia of Religion*, (ed. M. ELIADE), le segg. voci del vol. VII: LAROUÏ A., *Islam in North Africa*, 322-336; LEVTZION N., *Islam in Sub-Saharan Africa*, 344-357; BENNIGSEN A. – BRYAN F.E., *Islam in the Caucasian and the Middle East Volga*, 357-367; IIDEM, *Islam in Central Asia*, 367-377; HARDY P., *Islam in South Asia*, 390-404; DURÁN C., *Islam in Southeast Asia*, 404-425; ROSSABI M., *Islam in China*, 377-390.

<sup>3</sup> Secondo alcuni i “contatti” tra Islam e Occidente anche per quanto riguarda la reciproca conoscenza delle forme di stato e di governo si dovrebbero rintracciare, in particolare, durante le Crociate, grazie anche all'interpretazione giovanile fornita dai Templari che sicuramente furono i fautori di un ecumenismo *ante litteram*. Cfr. CUOMO F., *Gli ordini cavallereschi nel mito e nella storia di ogni tempo e paese*, Roma 2001<sup>3</sup>, 42; TAWFIK Y., *Islam dai califfi all'integralismo*, Torino 2004, 159 ss.

Nonostante tale “contatto”, l'Islam ha poi cercato di creare non solo una forma di stato e di governo propria, *sui iuris*, ma anche ovviamente una “costituzionalizzazione” dello stato islamico. Ciò si è verificato in modo formale a partire dal movimento rivoluzionario Khomeinista che nel 1979 ha conquistato il potere nell'Iran creando un nuovo sistema: la così detta “democrazia islamica”<sup>4</sup> e soprattutto una nuova forma di stato “lo stato islamico” in cui viene espressamente stabilito il ruolo dell'Islam non solo come religione ufficiale di stato ma anche come fonte di diritto dell'intero ordinamento giuridico. Infatti come ha giustamente osservato PICCINELLI: «elemento comune nelle costituzioni a ispirazione islamica, salvo rare eccezioni, è il riferimento alla *Šarī'a* quale fonte ispiratrice del legislatore»<sup>5</sup>.

Come accennato prima, in realtà il panorama costituzionale dei paesi islamici non appare monolitico, bensì variegato da “attitudini” differenti che ritengo sia possibile sintetizzare in due ambiti sufficientemente distinti di “nomotecnica” costituzionale degli stati musulmani.

- (a) Un primo gruppo di stati vede all'interno dell'apparato costituzionale un richiamo – o se si preferisce un rinvio – diretto, esplicito e formale alla *Šarī'a*. In tale ambito si osserva, in sostanza, una preminenza netta e marcata della *Šarī'a* che assume così costituzionalmente come fonte dell'intero ordinamento statale.
- (b) Un secondo gruppo di nazioni conosce, invece, all'interno della propria costituzione formale un rinvio indiretto alla *Šarī'a*, sottolineando in tal modo una preminenza dell'aspetto *tout court* religioso su quello prettamente normativo e giuridico. In sostanza la *Šarī'a* non è citata direttamente, ma il fatto che l'Islam sia posto come religione ufficiale di stato (*isl..m dīn al-dawla*)<sup>6</sup> comporta delle inevitabili ricadute giuridiche nell'ordinamento, nella composizione della forma di governo ed in quella di stato. Parimenti un altro gruppo di stati, vede, invece, un rinvio soltanto parziale, ovvero residuale, al sistema giuridico islamico; ossia solo alcune limitate parti del diritto dello stato vengono sottomesse alla *Šarī'a* o al diritto islamico, tenendo così conto più di una realtà sociologica (un porzione consistente di popolo si rifà ai principi musulmani) ma non vi è menzione dell'Islam come religione di stato con ciò che ne consegue.

§2. Molti Stati contengono all'interno delle proprie carte costituzionali un rinvio diretto e formale della *Šarī'a* ponendo così la *lex religiosa* islamica quale fondamento dell'ordinamento sia in modo esplicito che implicito, a secondo dei singoli disposti normativi rintracciabili all'interno dei testi stessi.

Tra gli Stati islamici la Costituzione del regno dell'**Arabia Saudita** (*Al Mamlakh al-'Arabiyah as Su'udiyah*), emanata nel marzo 1992, sicuramente contiene, il maggior numero di disposizioni e di rinvii alla *Šarī'a*. Anzi, si può sicuramente asserire che la costituzione sia del tutto prominente dalla concezione šarīaitica. Così, infatti, La l'art. 8 sancisce che il governo del Regno Saudito è

<sup>4</sup> Al riguardo ved. PICCINELLI G. M., *Diritto musulmano e diritti dei paesi islamici: tra orientalismo e comparazione giuridica*, in *Iura Orientalia* 1 (2005), 138.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 140.

<sup>6</sup> Al riguardo vedasi l'interessante fascicolo *Etudes Arabes* 72 (1987). [N.d.r. i fascicoli *Etudes Arabes* sono editi dal Pontificio Istituto di Studi Arabi e di Islamistica, Roma].

basato sui principi di giustizia, consultazione ed eguaglianza in accordo con la *Šarī'a*<sup>7</sup>. A corollario di ciò risiedono senza dubbio altri articoli, tra cui spicca l'art. 23 che promuove uno speciale *munus* statale, quello di proteggere l'Islam e parimenti attuare la *Šarī'a*<sup>8</sup>. All'obbligo costituzionale di attuare la *lex* religiosa islamica sono sottoposti anche i deputati<sup>9</sup>. A proseguire, le forze armate trovano giustificazione nell'atto di difendere la religione musulmana<sup>10</sup>. Allo stesso monarca saudita viene dato, costituzionalmente, l'obbligo di portare avanti la politica del regno in accordo con l'Islam e parimenti di attuare la *Šarī'a*<sup>11</sup>. La *Šarī'a* è esplicitamente citata riguardo alla proprietà<sup>12</sup>. Il rinvio alla proprietà e soprattutto ai beni ereditari – come si vedrà – spesso sarà soggetto alla *Šarī'a* anche in costituzioni in cui il rinvio non è così diretto e generale. Ma la *Šarī'a* assurge a linea guida anche per l'ordinamento giudiziario dello stato. Nonostante venga ribadita l'indipendenza del potere giudiziario<sup>13</sup>, viene menzionata esplicita *exceptio* per i casi in cui sia “coinvolta” la materia šarīaitica e chiaramente viene citata la *Šarī'a* come *fons iuris* unitamente al Corano ed alla Sunna<sup>14</sup>; le stesse corti hanno perciò obbligo di attuare le norme šarīaitiche nel trattare le cause<sup>15</sup>. Infine, ma non di certo da ultimo, il sistema educativo deve essere improntato alla fede islamica (tra cui rientra, ovviamente, implicitamente, la *Šarī'a*)<sup>16</sup>.

Il regno del **Bahrain** (*Mamlakat al-Baharyn*), la cui Costituzione è stata adottata il 14 febbraio 2002), contiene due espliciti, ma significativi, rinvii alla *Šarī'a*. All'art. 2 viene sancito chiaramente che la *Šarī'a* è fonte principale della legislazione<sup>17</sup>. Tale disposto è rafforzato dai commi del successivo art. 5, in cui viene ribadito che il sistema di garanzie poste a base della famiglia e delle così dette “pari opportunità” uomo-donna non debbono intaccare la *Šarī'a* e che, infine, per ciò che riguarda il diritto successorio esso è un diritto garantito – quindi attuato

---

Per informazioni dettagliate sugli stati, fondamentale resti il “*Fact Book*” edito dalla Central Intelligence Agency, rinvenibile aggiornato, alla pag. web: <http://www.fas.org/irp/cia/product/fact97/intcomm.htm>

Utile è anche il sito “*An Information Portal dedicated to development and governance in the Arab Region*” alla pagina web: <http://www.pogar.org>

<sup>7</sup> Arabia Saudita, Cost., art. 8: «Government in the Kingdom of Saudi Arabia is based on the premise of justice, consultation, and equality in accordance with the Islamic sharia»

<sup>8</sup> Arabia Saudita, Cost., art. 23: «The State protects Islam; it implements its *šarī'a* (...)».

<sup>9</sup> Arabia Saudita, Cost., art. 57/B: «The deputies of the prime minister and ministers of the Council of Ministers are responsible, by expressing solidarity before the King, for implementing the Islamic sharia and the State's general policy»

<sup>10</sup> Arabia Saudita, Cost., art. 33: «The State establishes and equips the Armed Forces for the defense of the Islamic religion, the Two Holy Places, society and the citizens» e prosegue il testo all'art. 34 ricordando ai cittadini che: «The defense of the Islamic religion, society and country is a duty for each citizen (...)».

<sup>11</sup> Arabia Saudita, Cost., art. 55: «The King carries out the policy of the nation, a legitimate policy in accordance with the provisions of Islam; the King oversees the implementation of the Islamic Sharia, the system of government, the state's general policies, and the protection and defense of the country».

<sup>12</sup> Arabia Saudita, Cost., art. 17: «Propriety, capital, and labour are essential elements in the kingdom's economic and social being. They are personal rights which perform a social function in accordance with Islamic *šarī'a*».

<sup>13</sup> Arabia Saudita, Cost., art. 46: «The judiciary is an independent authority. There is no control over judges in the dispensation of their judgements except in the case of Islamic Sharia»

<sup>14</sup> Ciò in realtà non stupisce in quanto la *šarī'a* è “racchiusa” nel Corano, nella Sunna.

<sup>15</sup> Arabia Saudita, Cost., art. 48: «The courts will apply the rules of Islamic Sharia in the cases that are brought before them, in accordance with what is indicated in the Book and the Sunnah, and the statutes decreed by the Rules which do not contradict the Book and the Sunna».

<sup>16</sup> Arabia Saudita, Cost., art. 13: «Education will aim at instilling the Islamic faith in the younger generations (...)».

<sup>17</sup> Bahrain, Cost., art. 2: «The religion of State is Islam. The Islamic Sharia is a principal source for legislation. The official language is Arabic».

– mediante la *Šarī'a* stessa<sup>18</sup>. Qui, ovviamente, al giuspubblicista occidentale salta all'occhio il tentativo di affermare un concetto di pari opportunità con il desiderio di non contrastare la *traditio* musulmana. Anzi il caso del regno del Bahrain è particolarmente interessante perché ritengo esprima una costante del “sistema giuridico islamico” (o più propriamente del diritto dei paesi musulmani), cioè il desiderio di “islamizzare” o ricondurre comunque sotto le categorie islamiche anche fenomeni occidentali.

La Repubblica Islamica dell'*Iran* (*Jomhūrī-ye Eslamī-ye Irān*), la cui Costituzione è stata adottata nel 1979 ed è entrata in vigore il 3 dicembre dello stesso anno (successivamente vi sono stati degli emendamenti il 28 luglio del 1989)<sup>19</sup>, offre spunti particolarmente interessanti. Già dal primo articolo si evince il legame indissolubile tra fede e diritto, tra fede e stato, tant'è che l'Iran ha creato sicuramente una nuova forma di governo: la repubblica islamica<sup>20</sup>. L'art. 2 prosegue nei “principi fondamentali” con una statuizione che è decisamente teologica<sup>21</sup> più che giuridica, ma diviene – essendo scritta in un testo che è detto “costituzione” per lo meno (a mio sommo avviso) *præter*-giuridica. Del tutto giuridica è invece la concezione della legge che esplicitamente deve rifarsi, a norma dell'art. 4, ai principi generali dell'Islam come segue: «All civil, penal, financial, economic, administrative, cultural, military, political and other laws and regulations must be based on Islamic criteria. This principle applies absolutely and generally to all articles of the Constitution as well as to all other laws and regulations, and the wise persons of the Guardian Council are judges in this manner». Non vi è dunque dubbio che la *Šarī'a*, anche se è ben noto con connotati *sui generis*, essendo gli iraniani sciiti, abbia una preminenza in tutto l'ordinamento giuridico della Repubblica Islamica dell'Iran. Anzi ritengo sia possibile, proprio in tal senso, leggere in combinato disposto l'art. 4 con l'art. 12 sancite che la religione ufficiale dell'Iran è l'Islam sciita e parimenti ponente dignità costituzionale alla scuola giuridica Jafarita<sup>22</sup>. Anzi addirittura l'art. 12 pone *de facto* un carattere di immutabilità e quindi di impossibilità di revisione costituzionale su tale punto.

Il regno del *Kwait* (*Dawlat al-Kuwayt*) “segue” l'esempio del Bahrein nella propria costituzione emanata l'11 novembre del 1962. Proprio all'art. 2 viene infatti sancito che la *Šarī'a* è fonte principale della legislazione<sup>23</sup>. Nonostante tale generale principio il legislatore kwaitiano ha sentito l'esigenza di ribadire tale legame (i.e. diritto e *Šarī'a*) con altri due statuizioni costituzionali: una generale ed

<sup>18</sup> Bahrein, Cost., art. 5: «b) The state guarantees reconciling the duties of women towards the family in their work in society, and their equality with men, in political, social, cultural and economic spheres without braching the provisions of Islamic Sharia. (...) d) Inheritance is a guaranteed right governed by Islamic Sharia».

<sup>19</sup> Per un primo commento alla costituzione iraniana, ved.: DIGARD J. P., *Shīsmo et Etat in Iran*, in CARRE O., *L'Islam et l'Etat*, Paris 1982, 73 ss.

<sup>20</sup> Iran, Cost., art. 1: «The form of government of Iran is that of an Islamic Republic, endorsed by the people of Iran on the basis of their longstanding belief in the sovereignty of truth and Kuranic justice (...)».

<sup>21</sup> Iran, Cost., art. 2: «The Islamic Republic is a system based on belief in: 1) the One God (as stated in the phrase “there is no god except Allah”), His exclusive sovereignty and right to legislate and the necessity of submission to His commands; 2) Divine Revelation and its fundamental role in setting forth the laws; 3) the return of God in the Hereafter, and the constructive role of this belief in the course of man's ascent towards God».

<sup>22</sup> Iran, Cost., art. 12: «The official religion of Iran is Islam and the Twelver Safari School, and this principle will remain eternally immutable (...)».

<sup>23</sup> Kwait, Cost., art. 2: «The religion of the State is Islam, and the Islamic Sharia shall be a main source of legislation».

una, invece particolare. Principio da quella particolare; l'art. 18, comma 2 statuisce che il diritto ereditario è "improntato" alla *Šarī'a*<sup>24</sup>. Mentre l'art. 12 ricorda il dovere dello stato verso la, generica, salvaguardia della tradizione arabo-islamica<sup>25</sup>.

Di impostazione del tutto simile al Kwait è il Sultanato dell'*Oman* (*Salṭanat 'Umān*), la cui Costituzione risale al 6 novembre 1996. Dopo aver enunciato all'art. 1 che il sultanato dell'Oman è uno stato islamico, all'art. 2 del testo costituzionale la *Šarī'a* è qualificata come la "base" della legislazione e quindi dell'ordinamento<sup>26</sup>, tant'è che in un articolo seguente, tra i principi politici vengono menzionati i "valori" della *Šarī'a*<sup>27</sup>; quindi anche nell'Oman il diritto successorio è regolato dalla *Šarī'a*<sup>28</sup>.

Dello stesso tenore è anche la costituzione dell'emirato del *Qatar* (*Dawlat Qatar*) approvata, con un recente *referendum*, il 28 aprile 2003, in cui all'art. 1 viene affermato che la *Šarī'a* è la fonte principale della legislazione<sup>29</sup>. Inoltre nel giuramento di stato viene stabilito l'impegno solenne a rispettare la *Šarī'a* stessa<sup>30</sup>. Il caso di giuramento di stato è l'unico che esista nel panorama costituzionale islamico.

Anche la Costituzione della repubblica dello *Yemen* (*Al-Jumhūrīyah al-Yemanīyah*), adottata il 16 maggio 1991, conosce la *Šarī'a* come fonte principale di "tutta la legislazione" e dunque di tutto l'ordinamento (come è espresso dall'articolo 3)<sup>31</sup>. In "aggiunta" a ciò viene espressamente detto che lo Yemen è parte della nazione islamica<sup>32</sup>. Inoltre nella Costituzione yemenita, la *Šarī'a* viene citata anche per altre due volte; precisamente viene menzionata per l'elemosina legale (*zakat*)<sup>33</sup> e per il diritto successorio<sup>34</sup>. Ma se il primo caso prevede un richiamo cui segue solo una prassi poi legalizzata (cioè l'istituto in sé è direttamente connesso con la *Šarī'a* e solo poi la modalità successiva di distribuzione dei prelievi sarà determinata *ex lege*), nel secondo caso – il diritto successorio – fatto salvo il principio generale *šarīaitico* – tale diritto sarà "codificato" con legge. Ciò mostra – a mio avviso – la "difficoltà" tecnica di "codificare" la *Šarī'a*. Molto interessante, infine, è l'art. 46 descrivente il principio

<sup>24</sup> Kwait, Cost., art. 18, co. 2: «Inheritance is a right governed by the Islamic Sharia»

<sup>25</sup> Kwait, Cost., art. 12: «The State safeguards the heritage of Islam and of the Arabs and contributes to the furtherance of human civilization».

<sup>26</sup> Oman, Cost., art. 2: «Religion of the state is Islam and the Islamic Sharia is the basis of legislation»

<sup>27</sup> Oman, Cost., art. 10: «(...) laying suitable foundations for the establishment of the pillars of genuine Shura Consultation, based on the national heritage, its values and its Islamic Sharia, and on pride in its history, while incorporating such contemporary manifestations as are appropriate».

<sup>28</sup> Oman, Cost., art. 11: «Inheritance is a right governed by the Sharia of Islam».

<sup>29</sup> Qatar, Cost., art. 1: «Qatar is an independent sovereign Arab State. Its religion is Islam and Sharia law shall be a main source of its legislations. Its political system is democratic. The Arabic language shall be its official language. The people of Qatar are a part of the Arabic nation».

<sup>30</sup> La norma fondamentale è l'art. 10 della Cost. del Qatar, che asserisce: «I swear by Almighty God to respect Sharia law, the constitution and the law (...)».

<sup>31</sup> Yemen, Cost., art. 3: «Islamic Sharia is the source of all legislation».

<sup>32</sup> Yemen, Cost., art. 1: «(...) The people of Yemen are part of the Arab and Islamic nation».

<sup>33</sup> Yemen, Cost., art. 21: «The State shall collect the *zakat* (Sharia tax) and shall spend it through its legal channels in accordance with law».

<sup>34</sup> Yemen, Cost., art. 23: «The right of inheritance is guaranteed in accordance with Islamic tenets (Sharia). A special law will be issued accordingly»

cardine dell'ordinamento penale yemenita<sup>35</sup>. Qui, rietengo, si assista ad una “sintesi” – o un tentativo di esso – tra concezione penale “europea” e concezione islamica. Infatti, l'articolo 46 dopo aver stabilito il principio che la responsabilità penale è personale, provvede a delineare il ruolo della *Šarī'a* in campo penale, pur affiancando ad essa le ulteriori leggi statali. Prosegue quindi l'articolo, di nuovo, con un comma di impianto europeo, allorquando si afferma che l'accusato si ritiene innocente fino a sentenza definitiva; infine viene stabilito il principio penalistico della irretroattività della legge penale. Ciò è molto interessante, in quanto – come è noto – per la *Šarī'a* esistono solo due tipi di crimini: quelli qualificati e quelli non qualificati. Le pene per i primi sono emanate direttamente dalla *Šarī'a* – e pertanto restano immutabili – mentre le pene per i secondi sono demandati all'autorità del legislatore statale<sup>36</sup>.

Il regno di **Giordania** (*Al-Mamlakah al-Udunnīyah al-Hasīmīyah*), nella propria costituzione del 1 gennaio 1952<sup>37</sup>, Il regno hašemita, nella propria Costituzione, presenta un interessante modalità di rinvio alla *Šarī'a*. Essa è citata ma non in modo esplicito con dizioni del tipo “la *Šarī'a* è fonte principale dell'ordinamento” o simili, tuttavia, stimo si possa inserire la Giordania in questo primo raggruppamento costituzionale, in quanto la costituzione giordana esplicitamente cita le corti šarīaitiche e dunque *de facto* la *Šarī'a* in riferimento all'ordinamento giudiziario. Quindi vi è un rinvio formale e diretto, la cui modalità è però *sui generis*. Il capitolo VI della Costituzione giordana è dedicato al potere giudiziario ed agli artt. 99, 103/B, 104, 105 e 106 viene a definirsi l'ordinamento giudiziario del regno. I giudici delle corti šarīaitiche – ma anche di quelle “ordinarie” – sono nominati direttamente con decreto regio<sup>38</sup>. Viene stabilito il sistema di giurisdizione in ambito di statuto personale, facendo proprio così in via costituzionale<sup>39</sup> quello *ius personæ*<sup>40</sup> così caro al mondo orientale sin dai tempi più antichi. Viene fatto esplicito riferimento ai poteri delle corti šarīaitiche in materia di statuto personale, fissandone così l'ambito di giurisdizione<sup>41</sup>. Infine viene stabilito le corti šarīaitiche applicheranno le “provvisori” della *Šarī'a*<sup>42</sup>; ciò

<sup>35</sup> Yemen, Cost., art. 46: «Criminal liability is personal. No crime or punishment shall be undertaken without a provision in the Sharia or the law. The accused is innocent until proven guilty by a final judicial sentence, and no law may be enacted to put a person to trial for acts committed retroactively».

<sup>36</sup> Cfr. CECCARELLI MOROLLI D., *Breve introduzione alla Legge religiosa islamica (Šarī'a) – Institutiones Academicæ*, Roma (Pontificio Collegio Ucraino S. Giosafat) 1994, 46-48.

<sup>37</sup> La Cost. del Regno Hašemita di Giordania è rintracciabile in internet al sito ufficiale di stato: [www.mfa.gov.jo](http://www.mfa.gov.jo)

<sup>38</sup> Giordania, Cost. art. 99: «Judges of the Civil and Sharia Courts shall be appointed and dismissed by a Royal Decree in accordance with the provisions of the law».

<sup>39</sup> Giordania, Cost. art. 104: «The Religious Courts shall be divided into: (i) The Sharia Courts; (ii) The Tribunal of other Religious Communities».

<sup>40</sup> Cfr. BUCCI O., “Oriente” e “Occidente” nella storiografia europea: responsabilità dell'Occidente nella creazione delle categorie orientalistiche e il ruolo assunto dai circoli culturali europei nella loro formulazione, in *Iura Orientalia* I (2005), 1-44.

<sup>41</sup> Giordania, Cost., art. 103/B: «Matters of personal status are those which are defined by law in accordance therewith fall within the exclusive jurisdiction of the Sharia Courts where the parties are Moslems». Art. 105: «The Sharia Courts shall in accordance with their own laws have exclusive jurisdiction in respect of the following matters: (i) matters of personal status of Moslems; (ii) cases concerning blood money (*Diya*) where two parties are Moslems or where one of the parties is not a Moslem and the two parties consent to the jurisdiction of the Sharia Courts; (iii) matters pertaining the Islamic *waqfs*».

<sup>42</sup> Giordania, Cost., art. 106: «The Sharia Courts shall in the exercise of their jurisdiction apply the provisions of the Sharia law»

significa – a mio avviso – non solo il “diritto sostanziale” ma anche quello procedurale.

La Repubblica Araba d'**Egitto** (*Jumhūrīyat Miṣr al-'Arabīyah*), la cui costituzione del 1971 è stata emendata il 22 maggio 1980, dopo l'affermazione dell'Islam come religione ufficiale di stato (art. 2), viene chiaramente statuita l'importanza della “giurisprudenza islamica” (*fiqh*) come fonte principale della “legislazione”<sup>43</sup>. Questo è un chiaro riferimento al *fiqh* e dunque in parte alla *Šarī'a*. La Costituzione egiziana quindi, all'art. 11, prosegue su tale linea asserendo – circa la problematica delle pari opportunità – che ciò deve avvenire in assenza di violazione delle regole della giurisprudenza islamica<sup>44</sup>. Tuttavia l'Egitto è sicuramente uno degli stati che più si è aperto alle istanze occidentali, anche perché da sempre proteso verso il mondo europeo<sup>45</sup>.

Ancora nel Vicino Oriente, simile all'Egitto è la Repubblica Araba di **Siria** (*al-Jumhūrīyāh al-'Arabīyah as-Sūrīyah*) la cui Costituzione del 13 marzo 1973, asserisce che la religione del presidente deve essere l'Islam e che la giurisprudenza islamica è la principale fonte della legislazione<sup>46</sup>.

Infine, per quanto riguarda il Vicino Oriente, la Bozza di Costituzione della **Palestina** (del 2003)<sup>47</sup> asserisce all'art. 7 che la *Šarī'a* è fonte principale della legislazione<sup>48</sup>. Allo stesso tempo il citato articolo costituisce un momento di anticipo del sistema degli *statuti personali* caro al mondo islamico ed alla sua tradizione giuridica. Qui, ritengo, si possa intravedere in tale bozza costituzionale un “influsso” del sistema giordano.

In Africa, la Repubblica del **Sudan** (*al-Jumhūrīyah as-Sūdān*) nella propria costituzione, entrata in vigore il 1 luglio 1998, viene fatta menzione della *Šarī'a* come fonte costituzionale<sup>49</sup> e parimenti la stessa è usata come principio base per

---

<sup>43</sup> Egitto, Cost., art. 2: «Islam is the religion of State and Arab its official language. Islamic jurisprudence is the principal source of legislation».

<sup>44</sup> Egitto, Cost., art. 11: «The State shall guarantees the proper coordination between the duties of woman towards the family and her work in the society, considering her equal with man in the fields of political, social, cultural and economic life, without violation of the rules of Islamic jurisprudence».

<sup>45</sup> Cfr. PICCINELLI G. M., op. cit., passim.

<sup>46</sup> Siria, Cost., art. 3: «1. The religion of the President of the Republic has to be Islam. 2. Islamic jurisprudence is a main source of legislation».

<sup>47</sup> Rintracciabile nel web al sito: [www.mopj.gov.ps/constitution/](http://www.mopj.gov.ps/constitution/)

<sup>48</sup> Palestina, Bozza Costituzionale, art. 7: «The principles of Islamic Sharia shall be a major sources of legislation. The civil and religious matters of the followers of monotheistic religions shall be organized in accordance with their religions teaching and their demonstrations within the framework of law and in a manner that preserve the unity and the independence of the Palestinian people».

<sup>49</sup> Sudan, Cost., art. 65: «Islamic law and the consensus of the nation, by referendum, Constitution and custom shall be the sources of legislation; and no legislation in contravention with these fundamentals shall be made; however, the legislation shall be guided by the nation's public opinion, the learned opinion of scholars and thinkers, and then by the decision of those in charge of public affairs».

attuare eventuali emendamenti<sup>50</sup>. Egualmente nella Costituzione degli *Emirati Arabi Uniti* la cui costituzione del 2 dicembre 1971 è stata adottata solo nel 1996<sup>51</sup>.

§3. Come accennato nel paragrafo introduttivo di questo breve scritto, molti stati non menzionano esplicitamente la *Šarī'a* nei testi costituzionali, ma proclamandosi “stati islamici” oppure facendo dell’Islam la “religione ufficiale di Stato” attuano un rinvio indiretto oppure parziale. Da notare che anche l’Islam conosce il problema della “secolarizzazione” (*al-‘almāniyya*) e del laicismo (*al-‘ilmāniyya*) con un ampio dibattito su tutto ciò<sup>52</sup>.

Principiamo con l’Asia<sup>53</sup>. La nuova Costituzione<sup>54</sup> della Repubblica Islamica dell’*Afghanistan* (*Dowlat-e Eslāmī-ye Afghānestān*), promulgata dal presidente KARZAI il 26 gennaio 2003, si inserisce a pieno titolo nell’ambito dei paesi che hanno dichiaratamente espresso i principi dell’islam come referenti diretti per l’ordinamento. Infatti l’art. 3 dell’attuale Costituzione sancisce che nessuna legge, in Afghanistan, può essere contraria ai «dettami dell’Islam»<sup>55</sup>. Ciò fa seguito ai primi due articoli (il 1° ed il 2°) del testo costituzionale, in cui l’Afghanistan si autodefinisce una Repubblica Islamica e parimenti è affermato che l’islam è religione ufficiale di stato. Dal combinato disposto degli ora citati tre articoli ne discende, ad esempio, che l’educazione deve essere improntata ai dettami dell’Islam (art. 45), che la famiglia è modellata su basi islamiche (art. 54) e che i giuramenti di stato vanno emessi con la formula di giuramento islamico (art. 63) ed infine che i membri della Suprema Corte debbano possedere adeguata preparazione in materia di diritto o di giurisprudenza islamica. Tuttavia – per ovvie ragioni – la Cost. dell’Afghanistan fa divieto di creare partiti basati sulla scuola islamica di pensiero (*mazhab-i fiqhi*).

In Asia, nella repubblica islamica del *Pakistan* (*Islāmi Juamūrīya-e-Pakistān*), la cui Costituzione ha avuto alterne vicende fino ad un pieno ristabilimento nel 12 marzo del 2003<sup>56</sup>, l’Islam è religione ufficiale di stato (art. 2)<sup>57</sup>. Tuttavia nel *Preambolo* stesso si fa riferimento ai principi dell’Islam ed

<sup>50</sup> Sudan, Cost., art. 139: (Amendment of the Constitution): «(1) The President of the Republic, one-third of the members of the National Assembly or one-third of the States’ Assemblies shall have the right to propose amendment of the Constitution. (2) The National Assembly shall pass the text of amendment by the majority of two-thirds of members and the amendment shall come into force. (3) The text of the amendment passed in accordance with Sub-article (2), shall not come into force where it amends the provisions of the basic fundamentals, save after the same is also passed by the people in a referendum and signed by the President of the Republic. The basic provisions and fundamentals are:- (a) Islamic law and the legislative consensus of the people by the referendum, the Constitution or custom are the prevalent sources of law; (...).»

<sup>51</sup> Vedasi il sito ufficiale: [www.government.ae/gov/en/index.jsp](http://www.government.ae/gov/en/index.jsp)

<sup>52</sup> Si rinvia al fascicolo di *Etudes Arabes* 91-92 (1996-1997) dedicato interamente, come appare dal titolo “Islam et laïcité”, al tema e riportante le opinioni pro e contro.

<sup>53</sup> Si segnala sull’Asia: HOOKER M.B., *Islamic Law in South-East Asia*, Oxford-Singapore 1984.

<sup>54</sup> La precedente Costituzione del Regno Afgghano era del 1963, ed entrò in vigore nel 1964. Per il testo di detta cost. vedasi il sito: [www.afghan-web.com/history/const/const1963.html](http://www.afghan-web.com/history/const/const1963.html)

<sup>55</sup> Afghanistan, Cost., art. 3: «In Afghanistan, no law can be contrary to the beliefs and provisions of the sacred religion of Islam».

<sup>56</sup> La Cost. del Pakistan fu emanata il 10 aprile del 1973, sospesa il 5 luglio del 1977 per essere poi ripristinata con emendamenti il 30 dicembre 1985; quindi fu di nuovo sospesa il 15 ottobre 1999 per poi essere progressivamente ripristinata a partire dal 15 novembre 2002.

<sup>57</sup> Pakistan, Cost., art. 2: «Islam shall be the religion of Pakistan».



all'osservanza dei medesimi da parte dei cittadini<sup>58</sup>; interessante notare che i principi della democrazia vengono posti a “stretto contatto” con l'Islam... si crea o si ribadisce, in sostanza, un concetto di “democrazia islamica”. A “corollario” di tali articoli risiede una intera sezione costituzionale (la parte 9°, intitolata «Islamic Provisions») e dedicata agli “aspetti islamici”, tra cui spicca l'istituzione del Consiglio Islamico, quale organo di consultazione per lo stato ed i suoi apparati.

Invece il sultanato del **Brunei**, la cui costituzione del 1959 – sospesa dal dicembre 1962 fino al 1 gennaio 1984<sup>59</sup> – ha un sistema giudiziario basato sul diritto islamico.

Al contrario la Repubblica dell'**Indonesia**, la cui costituzione risale al 1945, fissa solamente un generico richiamo all'Islam non citando nemmeno il lemma “islam” bensì utilizzando la perifrasi del “dio monoteistico” e parimenti viene ribadita la libertà di culto<sup>60</sup>.

Infine la Repubblica del **Bangladesh**, la cui Costituzione è stata adottata nel 1972<sup>61</sup>, afferma già nel proprio *Preambolo* il legame con l'Islam principiando così il testo costituzionale con la celeberrima frase coranica «*nel nome di Allah, il clemente, il misericordioso*»). Ne consegue che la religione di stato sia l'Islam (art. 2/A), anche se sono date libertà di culto ad altre religioni<sup>62</sup>. Una traccia o meglio un richiamo indiretto al diritto islamico è sicuramente presente nell'art. 25 in cui viene precisato uno compito dello stato, quale quello di consolidare le relazioni tra i paesi islamici<sup>63</sup>.

Di tenore simile è quanto ha reso la Federazione delle Isole **Comore**, nella propria carta costituzionale del 23 dicembre 2001, nel cui *Preambolo* si afferma genericamente che lo “stato” garantisce i valori dell'Islam<sup>64</sup>.

Passiamo ora agli stati africani. La Repubblica Democratica di **Algeria** (*Al-Jumhuriyah al-Jaza'iriyah ad-Dimuqratiyah ash-Shabiyah*), la cui Costituzione – adottata il 19 novembre 1976 ed emendata il 28 novembre 1996 – contiene un rinvio indiretto e parziale alla *Shari'a* allorché statuisce (ex art. 178) che non vi può essere revisione costituzionale sul fatto che l'Islam sia religione di Stato come statuito dall'art. 2 della medesima costituzione<sup>65</sup>. In sintonia con tale enunciato viene fatto obbligo al Presidente della repubblica algerina di giurare rispetto verso i valori dell'Islam (art. 76). L'Islam infine possiede una visibilità anche tra gli organi costituzionali; infatti gli artt. 171 e 172 delineano un organo di

<sup>58</sup> Pakistan, Cost., *Preambolo*: «(...) Wherein the principle of democracy freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, shall be finally observed. Wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with teaching and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah».

<sup>59</sup> Il Brunei è una delle ultime monarchie assolute rimaste sul globo; per un “abstract” della propria costituzione, vedasi il sito ufficiale di stato del Brunei: [www.brunei.gov.bn](http://www.brunei.gov.bn)

<sup>60</sup> Indonesia, Cost., art. 29: «1. The State shall be based upon the belief in the One and Only God. 2. The State guarantees all persons the freedom of worship, each according to his/her own religion or belief».

<sup>61</sup> Ved. il sito: [www.pmo.gov.bd/constitution/](http://www.pmo.gov.bd/constitution/)

<sup>62</sup> Bangladesh, Cost., art. 2: «The state religion of the Republic of Bangladesh is Islam, but other religions may be practiced in peace and harmony in the Republic».

<sup>63</sup> Bangladesh, Cost., art. 25: «The State shall endeavour to consolidate, preserve and strengthen fraternal relations among Muslims countries based on Islamic solidarity». Interessante notare che tale norma è stata adottata nel 1977 (Proclamation Order Nr. 1/1977).

<sup>64</sup> Comore, *Preambolo*: «Grand Comore garantit les valeurs de l'Islam et respecte ses us et coutumes» (il testo della costituzione è rinvenibile al sito ufficiale: [www.ngazidja.org](http://www.ngazidja.org)).

<sup>65</sup> Algeria, Cost., art. 178: «Any constitutional revision can not infringe on: (...) 3. Islam as the religion of state»; art. 2: «Islam is the religion of state».

consultazione del Presidente: il Consiglio Islamico (i cui membri sono tutti di nomina presidenziale).

Di tenore simile all'Algeria è il Regno del **Marocco** (*al-Mamlakah al-Magribīyah*) che si definisce – in base al *Preambolo* della Costituzione del 12 settembre 1996 – uno stato islamico e poi, all'art. 6, viene affermata come religione di Stato: l'Islam, pur concedendo libertà di culto per i non-musulmani<sup>66</sup>. Interessante è l'art. 39 dichiarante il principio di immunità parlamentare con restrizione però ad eventuali ingiurie rivolte all'istituzione monarchica e parimenti alla religione islamica<sup>67</sup>. Infine, non è concessa alcuna possibilità di riforma costituzionale riguardo le prescrizioni connesse con l'Islam, come espresso dall'art. 106<sup>68</sup>. La "liberalità" del Marocco, tenendo conto che S.M. il Re HASSAN II è discentente diretto del Profeta, lascia sorpresi, ma fino ad un certo punto. Infatti se è pur vero che la Costituzione marocchina si sforzi di attuare principi "europeistici" è pur vero che desidera sottolineare il carattere perpetuo di due elementi, ritenuti fondanti dello stato: la monarchia e la fede islamica.

La Repubblica Federale di **Nigeria**, tra gli stati islamici, è quella che presenta la costituzione forse tra le più lunghe: ben 320 articoli. La costituzione nigeriana, emanata nel maggio 1999, non cita direttamente la *šarī'a* come fonte dell'ordinamento anzi l'art. 10 fa divieto di proclamare una religione ufficiale di Stato<sup>69</sup>. Tuttavia, prendendo atto della divisione della popolazione in musulmani, cristiani e animisti, la costituzione nigeriana trattando in diversi articoli del sistema giudiziario, si sofferma a descrivere le corti *šarī'aitiche* istituite per la popolazione seguente la religione musulmana. In Nigeria esistono dunque corti *šarī'aitiche* sia di prima istanza che di appello (cfr. art. 244; 260-262; 275-277).

Un "debole" richiamo alla nostra tematica è presente nella *Repubblica di Tunisia*, la cui costituzione adottata il 1 giugno 1959 ed emendata il 12 luglio 1998, contiene nel *Preambolo* un richiamo agli "insegnamenti" dell'Islam e poi all'art. 39 sancisce l'obbligo per il presidente della Repubblica di essere di fede musulmana<sup>70</sup>. Dunque la *Šarī'a* si può dire non presente – almeno nella Costituzione formale.

Un richiamo parziale alla *šarī'a* è dato invece dalla Repubblica Araba Socialista di **Libia**. Infatti la Costituzione libica (adottata l'11 dicembre 1969 e poi emendata il 2 marzo 1977) contiene un singolo riferimento alla *šarī'a* mediante l'art. 8 nell'ambito del diritto successorio<sup>71</sup> e parimenti all'art. 2 è sancito che l'Islam è religione di Stato<sup>72</sup>. La Libia è inoltre – insieme a pochissimi altri stati – un caso di repubblica socialista; infatti all'art. 6 viene sancito che lo spirito dello stato è la realizzazione del socialismo tenendo presente l'eredità dell'Islam.

<sup>66</sup> Marocco, Cost., art. 6: «Islam shall be the state religion. The State shall guarantee freedom of worship for all».

<sup>67</sup> Marocco, Cost., art. 39: «No members of Parliament shall be prosecuted, arrested, put into custody or brought to trial as a result of expressing opinions or casting a vote while exercising office functions, except when the options expressed may be injurious to the monarchical system and the religion of Islam or derogatory to the respect owned the king».

<sup>68</sup> Marocco, Cost., art. 106: «Neither the State system of monarchy or the prescriptions related to the religion of Islam may be subject to a constitutional revision».

<sup>69</sup> Nigeria, art. 10: «The Government of the Federation or of a State shall not adopt any religion as a State religion».

<sup>70</sup> Tunisia, Cost., art. 38: «The President of the Republic is the Head of the State. His religion is Islam».

<sup>71</sup> Libia, Cost., art. 8: «Inheritance is a right which will be governed by the Islamic Sharia».

<sup>72</sup> Libia, Cost., art. 2: «Islam is the religion of the State and Arabic is its official language. The State protects religions freedom in accordance with established customs».

La Repubblica della **Somalia** è pervenuta ad una bozza di costituzione (del 20 febbraio 1995), non ancora promulgata (stante la difficile situazione in cui versa tale stato ormai da anni). Nonostante sia ribadita la non interferenza del governo somalo in questioni di carattere religioso (art. 2.6.1) viene riconosciuto all'Islam un "peso sociale" tenendo conto appunto del fatto che la popolazione è di stragrande maggioranza di religione musulmana<sup>73</sup>.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell'**Mauritania** (*Al Jumhuriyah al Islamiyah al Muritaniya*) del 12 luglio 1991, al cui *Preambolo* afferma solennemente l'attaccamento dello Stato all'Islam, è fatto un richiamo ai precetti dell'Islam nonché viene sancito che l'Islam sia la sola fonte della legge<sup>74</sup>. Ne consegue che – ex art. 5 – l'Islam sia religione ufficiale del popolo e di stato (è questa una variante stilistica rispetto a molte altre costituzioni di paesi islamici). Infine, ex art. 94, in Mauritania è presente un organo costituzionale consultivo: il Consiglio Islamico, quale organo di consulenza presidenziale.

Di tenore simile è la nuova e recente Costituzione (8 marzo 2004)– del nuovo governo della Repubblica dell'**Iraq**. L'art. 7 definisce l'Islam come religione ufficiale di stato ed è parimenti considerato fonte della legislazione<sup>75</sup>.

§4. I dati finora esposti – seppure sommariamente – ritengo che consentano di proporre qualche riflessione riguardo alla tematica "*Sharī'a e Costituzioni*".

Il primo dato da rilevare – come già accennato – è che la cultura islamica non è affatto monolitica nemmeno in tema di diritto pubblico-costituzionale. Si assiste in sostanza ad una grande varietà di forme di governo. Ma all'interno di questa varietà sussiste anche un principio di unità, è dato dal fatto che la stragrande maggioranza delle nazioni si auto-definisca "stato islamico". Dunque una nuova forma di stato – accanto a quelle europee tradizionali – appare emergere, quella appunto di stato islamico. Ecco dunque delinearsi una concezione per l'Occidente nuova e spesso di difficile interpretazione se non si posseggano in mente le categorie orientaliste ed in particolare quelle islamiche soprattutto in riferimento al dato normativo, alla legge. In tale ottica si può allora ben comprendere che lo stato islamico abbia un requisito cardine di facile evidenza: il porre l'Islam come religione ufficiale di stato (cosa che viene enunciata in tutte le costituzioni – a parte pochissime e rarissime eccezioni come la Nigeria). Inoltre, occorre osservare che la definizione di stato islamico non è una "etichettatura" occidentale bensì un momento di auto-determinazione, di riferimento proprio della cultura islamica e delle nazioni professanti l'Islam come religione ufficiale di stato.

Da tale elemento che – posto nella costituzione formale – diviene dunque da metagiuridico e giuridico ne conseguono "corollari" di notevole rilievo. *In primis* il fatto che gli Stati si rifacciano espressamente ad un concetto che è teologico-religioso quale la *Ummah* (idea che ben sappiamo diviene anche giuridica). Sembra quasi che il concetto di "stato" – così caro all'Occidente a partire dal Rinascimento

<sup>73</sup> Il testo della bozza della cost. della Repubblica Somala è rinvenibile al sito: [www.civicwebs.com/cwvlib/africa/somalia/1995/reunification/appendix\\_1.htm](http://www.civicwebs.com/cwvlib/africa/somalia/1995/reunification/appendix_1.htm)

<sup>74</sup> Mauritania, Cost., *Preambolo*: (...) it also solemnly proclaims its attachment to Islam and to the principles of democracy as they have been defined by the Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1949 and by the African Charter of Human and Peoples Rights of 28 June 1981 (...) respectful of the precepts of Islam, the sole source of law.

<sup>75</sup> Al momento non si escludono variazioni sul tema, in quanto la difficile situazione dell'Iraq non consente ulteriori analisi e approfondimenti.

in poi – diventi una realtà “transitoria” nell’Islam, una sorta di necessità immanente nell’attesa della riunione formale e materiale della *Ummah*; in sostanza – a mio modesto avviso – in molti preamboli costituzionali sembra riecheggiare la memoria del califfato unitario del primo secolo dell’Egira ed è proprio all’unità formale e materiale – e non solo religiosa – della *Ummah* cui oggi molti gruppi islamici si rifanno ed auspicano giungendo a compiere perfino azioni terroristiche. Ma, d’altro canto, viene anche affermato con una certa fierezza e determinazione l’“orgoglio” nazionalistico, così quando si sancisce, ad esempio, il carattere sovrano dello Stato. Tale carattere risiede, a mio avviso, ancora una volta nella ancestrale cultura araba, che vedeva nella tribù-clan la prima cellula (insieme ovviamente alla famiglia) del percorso sociale ed allo stesso tempo è un momento di affermazione di identità etnica e religiosa contro il colonialismo del passato, ma anche contro l’Impero Ottomano ed, infine, in chiave moderna contro le pretese dell’Occidente di “colonizzare”. In estrema sintesi, affermare l’Islam come religione ufficiale di stato o come fede “obbligatoria” per il capo dello Stato pone di fatto tutto l’ordinamento di quello stato sotto l’“ispirazione” del momento religioso, da cui la necessità di rispettare i dettami coranici e parimenti quelli della Tradizione musulmana. Questo sì è un elemento *praeter*-giuridico che diviene, per mezzo di un formalismo costituzionale, ad essere un momento di *praxis*. Il fatto che il Presidente di uno Stato debba essere di religione islamica lo porrà sul piano giuridico e parimenti su quello politico, ad esempio, in condizioni di attuare necessariamente alcune scelte anziché altre. In sostanza manca l’elemento “laicale” dello Stato. Ma ciò è comprensibile alla luce del processo evolutivo storico: la civiltà islamica non ha conosciuto la “lotta per le investiture” e quindi i rapporti – spesso difficili e contrastanti – tra “Stato” e “Chiesa” da cui sono scaturite teorie politiche prima e giuridiche poi che hanno portato alla creazione degli stati nazionali e quindi successivamente del costituzionalismo europeo. Così l’Islam prende in prestito modelli europei ed occidentali e li “fa propri”. L’apprendimento, o se si vuole il fenomeno di “acculturazione” sarà, ovviamente, maggiore o minore a seconda dell’incidenza e del peso che la carta costituzionale pone verso l’Islam. Si ha così un peso massimo (ad esempio nelle cost. dei Paesi del Golfo) fino ad un peso minore – se non addirittura di natura puramente strumentale – come nel caso di una Repubblica Federale di Nigeria.

\*\*\*

Compiute alcune premesse di natura previa, come sopra si è tentato, ritengo che occorra tuttavia rispondere ad una domanda principale, ossia: quale sia il significato della *Šarī'a* come fonte dell’ordinamento dello Stato. La risposta, ovviamente, non può che essere articolata dal momento che – come visto sopra – i riferimenti alla *Šarī'a* non sono univoci o monocordi, bensì variabili per natura e per quantità in ogni Costituzione, nonostante si sia cercato di delineare due aree molto generali (ved. *supra*). Infatti se, come accennato ora, porre l’Islam come religione ufficiale abbia delle ricadute sull’ordinamento (*in primis* politiche e poi giuridiche), collocare, invece la *Šarī'a* come base della legislazione comporta implicazioni *tout court* giuridiche la cui importanza ed effetto di certo non possono passare inosservati. Ecco dunque il primo rilievo: la *Šarī'a* è considerata – allorquando espressamente previsto formalmente – come “base” dell’ordinamento, della legislazione da cui deriva necessariamente il principio di “non contraddizione”. Ossia non sarà lecito porre in essere leggi che contrastino le

norme šarīaitiche. Ma il principio di non-contraddizione ha anche ulteriori risvolti. Il legare la *Šarī'a* alla costituzione scritta fa sì che nel diritto pubblico islamico entrambi appaiano come “pilastri” portanti dell’archetipo giuridico dello stato<sup>76</sup>. Negli stati in cui la *Šarī'a* è menzionata espressamente nella carta costituzionale, infatti, non si può negare – per semplice deduzione logica – che costituzione e *Šarī'a* siano ritenuti elementi fondanti dello stato. Tuttavia all’interno del principio di non contraddizione appaiono delle gradazioni – se si vuole un gradiente – di applicabilità. Si passa infatti da un alto livello (dato ad es. dalle costituzioni in cui la *Šarī'a* è considerata fonte principale dell’ordinamento) ad un livello minimo in cui si fa un rinvio diretto ma limitato. Il rinvio diretto e limitato alla *Šarī'a* riguarda solo esclusivamente alcuni istituti; è questo il caso del diritto successorio, allorché nelle Costituzioni dei paesi musulmani si effettua un rinvio diretto alla *Šarī'a* per regolare, ad es., l’istituto testamentario. Ecco dunque che anche il principio di non contraddizione subisce – sul piano applicativo – differenti modalità di applicazione già a partire dal testo costituzionale stesso.

Un ultimo rilievo, tra i tanti ed i possibili, ritengo si possa compiere. La menzione diretta – cioè il rinvio diretto – della *Šarī'a* nel testo costituzionale rappresenta anche un momento di chiara e manifesta “scelta” di tradizione giuridica. Ossia il legislatore desidera con tale rinvio diretto non solo asserire che si possiede una religione di Stato ma che esso in quanto stato islamico segue la tradizione giuridica islamica. Questo dato è di fondamentale importanza – ritengo – per comprendere non solo la nomotecnica costituzionalistica dei paesi musulmani ma anche lo spirito del diritto di tali Stati. Il fatto, in sostanza, che tali nazioni utilizzino poi strumenti “occidentali” – primi fra tutti i codici e la costituzione stessa – non significa necessariamente “modernizzazione” o “acculturazione” del proprio sistema giuridico, ma semplicemente “contaminazione”<sup>77</sup>. Ciò non significa che il diritto dei paesi islamici si imparenti in modo permanente con la tradizione giuridica occidentale, ma semplicemente che esso prenda in prestito – compatibilmente con la propria *traditio* – elementi materiali dalla tradizione giuridica occidentale. Anzi il voler ribadire, qualora ribadito, la *Šarī'a* come fonte principale e costituzionale dell’ordinamento significa fare una scelta di campo precisa: attuare una tradizione giuridica a base (consuetudinaria) religiosa pur utilizzando istituti ed elementi provenienti dalla tradizione giuridica occidentale. Anzi, alcuni di questi elementi, vengono “islamicizzati”, come ad esempio il concetto di “democrazia”<sup>78</sup>, tanto che molti stati definiscono la democrazia inscrivendola nell’ambito dell’Islam se non addirittura della *Šarī'a*<sup>79</sup>. Allora alla domanda cosa significhi *Šarī'a* nelle costituzioni dei paesi islamici si potrebbe rispondere affermando – secondo l’ottica islamica – che il diritto costituzionale islamico è strumento di promozione per gli obiettivi di ciò che è considerato

<sup>76</sup> Rispondo così affermativamente alla domanda postasi dallo studioso anglosassone MCDANIEL C., *Shariah and Constitution: Twin Pillars for Islamic Societies?* (edito on line alla pagina web: [www.3baylor/Church\\_State/edit2.htm](http://www.3baylor/Church_State/edit2.htm)).

<sup>77</sup> In merito ritengo fondamentali le pagine scritte da GALLO P., *Introduzione al diritto comparato – vol. I. I Grandi Sistemi giuridici*, Torino 2001<sup>2</sup>, passim.

<sup>78</sup> Cfr. UDUGBOR M. O., *Alcune brevi note sul rapporto fra democrazia e giurisprudenza islamica (fiqh)*, in *Iura Orientalia* I (2005), 144-162.

<sup>79</sup> Su tale punto si segnala un’analisi compiuta da CHIBLI MALLAT, *Constitutional Law in the Middle East*, in *School of Oriental and African Studies*; IDEM, *Islam and Public Law*, la cui introduzione, intitolata “On Islam and Democracy” è rintracciabile anche nel web alla pag.: [www.soas.ac.uk/Centres/IslamicLaw/PublicIntro.html](http://www.soas.ac.uk/Centres/IslamicLaw/PublicIntro.html)

realmente dai Musulmani la legge superiore ossia, la *Šari'a islamyya* e la rivelazione coranica.

\*\*\*

Infine, un'ultima questione ora di natura storico-giuridica. La civiltà occidentale ritiene di aver “creato” il diritto pubblico ed in particolare quello costituzionale. Ciò è certamente esatto se si pensa che proprio il concetto – come categoria astratta – di *ius publicum* e la sua definizione si deve al genio creativo dei Romani<sup>80</sup> e poi la nozione di “Costituzione” si deve senza dubbio alla riflessione giuridica dell'età moderna<sup>81</sup>. Tuttavia l'Islam – o meglio i giureconsulti musulmani ritengono in realtà che sia stato l'Islam a creare la “prima forma di costituzione” materiale e non già l'Europa. I dotti islamici ascrivono ciò ad un periodo ben preciso della propria storia, cioè allorché si è formato il primo califfato; in particolare l'istituto giuridico richiamato – tutt'oggi sentito come valido ed effettivo – è quello della *bay'a*<sup>82</sup>. Il lemma arabo *bay'a* designa l'atto col quale individualmente o collettivamente alcuno o alcuni riconoscono l'autorità di qualcun altro<sup>83</sup>. “Tracce” della *bay'a* vi sono già nel Corano in relazione ai nuovi adepti<sup>84</sup>. La *bay'a* è dunque – sul piano giuspubblicistico – connessa con l'elezione del califfo ed implica con sé una “promessa” o “giuramento” di obbedienza. La *bay'a* è dunque per i Sunniti uno dei mezzi per la designazione del califfo<sup>85</sup>; mentre per gli Sciiti vige solo la pratica di designazione mediante testamento (*najj, wajyya*). Da un punto di vista prettamente giuridico la *bay'a* è un accordo vero e proprio e come tale possiede natura contrattuale; in esso vi è una volontà degli elettori (ma può esservi anche un solo elettore) mirante a designare il candidato la cui volontà, a sua volta, è protesa all'accettazione della nomina. Una volta eletto il candidato, avvenuta l'accettazione, scatta il meccanismo della “promessa” o del “giuramento”.

Tuttavia la *bay'a* è un *actus voluntatis sui generis*, cioè non va confuso con i contratti di diritto privato; essa è un “contratto” di *diritto pubblico* da cui scaturiscono effetti legali ben precisi. Il primo effetto è quello della fedeltà al *princeps*, la cui carica non risiede *ex iure divino*, ma *ex iure publico*. Pertanto – altra conseguenza – il *princeps* islamico non è affatto *a legibus solutus*, ma anzi – come il *princeps* cristiano dell'età medievale – è sottomesso alla Legge religiosa

<sup>80</sup> ULPIANO: «*Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat (...)*» (L.1§2. D. de iust. 1,1) ed ancora: «*Nemo ius publicum remittere potest*» (L.5 §7 de admin. Tut. 26,7).

<sup>81</sup> Tuttavia l'Islam non disconosce il diritto pubblico, anzi il giurista IBN TAIMIYA (morto nel 728 AH/1328 d.C.), seguace della scuola Hanbalita, nel suo *Kitāb as-siy...sa ašar'ya fi ijla... ar-r...i warra'hya* (= “trattato di politica giuridica per la riforma del pastore e della sua mandria”), scritto verso il 1309-1314 d.C., parla esplicitamente di “funzioni pubbliche” (in arabo *wilāyāt*). Ciò ritengo che sfati il fatto che l'Islam non conosca uno *ius publicum* contraddistinto dallo *ius privatum*. Ciò che invece resta nell'Islam è la coincidenza tra religione e diritto, intendendo così negli ordinamenti giuridici dei paesi musulmani la coincidenza tra etica religiosa e diritto (i.e. il diritto è improntato all'etica religiosa islamica).

<sup>82</sup> In merito ved. TYAN E., *Bay'a*, in *Encyclopédie de l'Islam*, t. I, 1146-1147 (Leyden-Paris 1960); IDEM, *Institutions du droit public musulman*, Paris 1954, I, 315 ss.; 1957, II, 129 ss., 345 ss., 474 ss.

<sup>83</sup> Si è sintetizzato quanto definito mirabilmente da TYAN: «Terme désignant, en une formule très générale, l'acte par le quel un certain nombre de personnes, agissant individuellement ou collectivement, reconnaissent l'autorité d'une autre personne. Ainsi, la *bay'a* d'un calice est l'acte par le quel une personne est proclamée et reconnue comme chef d'Etat musulman. Une expression synonyme est celle de *mubāya'a* (cf. le verb *bāy'a*: faire la *bāy'a*)» (TYAN E., *bay'a*, op. cit., 1146).

<sup>84</sup> Cfr. Corano XLVIII, 10, 18; LX, 13. Sul “diritto pubblico” in età antica oltre al TYAN, ved.: LAOUST H., *Le traité de Droit Public d'Ibn Taimīya*, Beyrouth 1948 (Institut Français de Damas).

<sup>85</sup> L'altro mezzo è la successione mediante designazione ereditaria per testamento.

islamica (la *Šarī'a*) cui si deve conformare, altrimenti può essere sollevato dal potere. L'analogia o il parallelismo con ciò che alcuni canonisti definiscono il cosiddetto "Canone Petriano"<sup>86</sup> è evidente, ma con una differenza. Il *princeps* cristiano medievale era *a legibus solutus* ma sottomesso *ratio peccati* all'ordinamento canonico; il *princeps* musulmano è invece "meno libero" in quanto la *potestas* della fede islamica è sempre comunque *directa in temporalibus*, stante la natura stessa della *Šarī'a islamyya*. L'istituto della *bay'a* viene così ad entrare nell'ordinamento islamico classico<sup>87</sup> fino a giungere – seppur con degli "adattamenti"<sup>88</sup> – ai giorni nostri. In sostanza la *bay'a* non solo è un istituto di diritto pubblico, ma – secondo alcuni – risiede alla base del diritto costituzionale islamico.

Dalla *bay'a* discendono dunque due importanti corollari giuridici: l'autorità politica e quella di governo è limitata dai dettami coranici e religiosi; il governo – a prescindere dalla sua forma – ha natura giuridica di una sorta di "trustee" *ante litteram* (Dio/Allah affida il governo ad un uomo che deve rispondere a lui del suo operato)<sup>89</sup>. Ne consegue che i sudditi, in quanto fedeli, debbono obbedienza alla gerarchia politica e di governo, ma la loro obbedienza non è incondizionata<sup>90</sup>; tant'è che la comunità può procedere all'azione di *impeachment* del *leader* dichiarandolo decaduto. Ciò ha un'ulteriore e fondamentale implicanza giuridica nel sistema costituzionale musulmano: non esiste un concetto o una categoria di *Grundnorme* e quindi di *Grundgesetze*, in quanto la Costituzione è solo la legge fondamentale ma non una legge superiore, l'unica legge superiore è il Corano e la *Šari'a*<sup>91</sup>. Egualmente il concetto di sovranità – così caro all'Occidente da BODIN in poi – è ridimensionato e lo è per due ragioni. La prima teologica, cioè la sovranità appartiene solo al Dio unico – Allah<sup>92</sup> – e la seconda è che la sovranità terrena è in realtà data dalla *Ummah* nel suo insieme, quella *Ummah* – come accennato – che non gode più di una unità politica come ai tempi del primo califfato. Alla luce della *bay'a* e delle sue conseguenze il potere pubblico ed i pubblici uffici vengono dunque accettati come una sorta di *trust* solo quando offerti.

Parallelamente alla *bay'a* vi è anche un altro istituto – anche esso frutto della primitiva tradizione islamica (ma probabilmente ad esso antecedente) – che "fonda" il diritto costituzionale islamico: la *šūrā*. La *šūrā* è la "pratica della

<sup>86</sup> Cfr. BELLINI P., *Respublica sub Deo – Il primato del Sacro nella esperienza giuridica della Europa preumanistica*, Firenze 1990, passim; IDEM, *Saggi di storia dell'esperienza canonistica*, Torino 1991, 185-250.

<sup>87</sup> Cfr. il giureconsulto šiafita AL-MĀWARDĪ (m. 1050) autore delle "Regole del Buon governo" (*al-a/k...m al-sulḥ...niyya*).

<sup>88</sup> Ad es. IBN KHALDUN (m. 1406) definisce la *bay'a* come "impegno o obbligo all'obbedienza". In generale ved. LAMBTON A., *State and Government in Medieval Islam*, Oxford 1981, passim.

<sup>89</sup> In realtà tale concezione è cara al mondo orientale sin dalla civiltà mesopotamica.

<sup>90</sup> Alcuni hadith sembrano confermano ciò, ad es.: "il credente, rispetto ad un altro credente, deve considerarsi come una parte di un edificio che sostiene l'altra" ecc. (ROBINSON N., *I detti di Maometto*, Milano 2001).

<sup>91</sup> Sul tema ved.: DUPRET B., *La Shari'a comme référent législatif du droit positif à l'anthropologie du droit*, in *Égypte – Monde Arabe* 25 (1996), 121-173; MALLAT C., *Islam and Public Law*, London 1993.

<sup>92</sup> A fondamento di ciò risiedono le stesse *sure* coraniche, ved.: Corano III, 26; V, 45, 47, 48, 50; VI, 57, 62; XII, 40; XVIII, 88. Il concetto è ripreso nel *Modello di Costituzione Islamica* del Consiglio Islamico d'Europa (1983) allorquando al cap. I *Les fondaments du pouvoir et les bases de la société*, si scrive all'art. 1: «a) Le pouvoir tout entier appartient à Dieu seul, qu'il soit exalté!, et la souveraineté tout entière appartient à Sa Loi divine. b) La Loi divine – qui se présente dans le Livre de Dieu et la Tradition du Prophète – est la source de la législation et la règle du pouvoir. c) L'autorité est un dépôt sacré, ainsi qu'une responsabilité: le peuple l'exerce conformément aux dispositions de la Loi divine», cfr. *Etudes Arabes* 72 (1987), 13.

consultazione” di cui si ha traccia già ai primordi della civiltà islamica<sup>93</sup>. Essa la si ritrova nel mondo Andaluso, nel IX sec., in cui si assiste ad una significativa evoluzione della *šūrā*: i *mušāwarūn*, consiglieri dei giudici – *kādī* – che ricevevano<sup>94</sup> così i pareri dei *mušāwarūn* (che sono simili al *mufti*) facendo sì che il *kādī* finisse per avere una responsabilità diminuita nella decisione finale<sup>95</sup>. Dunque l’idea di una consultazione in materia di governo, risale alla antica pratica della *šūrā* ed ha conosciuto alterne vicende fino a giungere ai giorni nostri<sup>96</sup>. Nel XIX sec. i contatti tra Impero Ottomano e Europa si intensificano e nascono organi di autorità deliberativa che portano il nome di *šūrā* oppure di *mašwara*. MUHAMMAD ‘ALĪ instaura tale autorità deliberativa in Egitto (nel 1820) e suo nipote KHÉDIVE ISMĀ‘ĪL crea un *Conseil Consultatif de Députés* (in arabo: *madjlis šūrā al-nuwwāb*) nel 1866, Consiglio che resterà in carica fino all’avvento del dominio britannico (nel 1882). Così dal XIX sec. il lemma *šūrā* – o meglio spesso *madjlis šūrā* – entra nel lessico arabo significante assemblea parlamentare, parlamento. In sostanza come osserva AYALON, *šūrā*: «qualifiait l’idée traditionnelle resuscitée du détenteur de l’autorité consultant un groupe de conseillers choisis par lui»<sup>97</sup>. Connessa dunque alla *šūrā* diviene ben preso la *madjlis šūrā*<sup>98</sup>, cioè l’assemblea consultiva straordinaria della Sublime Porta. In sostanza dall’Egitto<sup>99</sup> e dall’Impero Turco il *madjlis šūrā* diviene sinonimo di parlamento<sup>100</sup> che oggi esiste in tutti i paesi musulmani seppur con differenti – e spesso significative – variazioni di funzione (si va in sostanza da un organo consultivo dell’emiro o del re, fino all’assemblea legislativa vera e propria).

Pertanto, alcuni ritengono – anche alla luce di quanto poch’anzi esposto sommariamente – che sia stato l’Islam a “creare” il diritto costituzionale o per lo meno ad aver provveduto in forma embrionale a modelli che poi l’Europa ha sviluppato in modo proprio ed autonomo. Così da parte islamica, al riguardo, si rammenta pertanto che vi è stata una influenza dell’Islam – e quindi delle sue categorie – nel pensiero giuridico europeo; si afferma che J. LOCKE (1632-1704) udì le conferenze di EDWARD PEACOCKE, il primo docente di studi arabi nell’Università britannica e che parimenti stesso MONTESQUIEU (1689-1755) fu influenzato da IBN KHALDUN<sup>101</sup>. Molti studiosi e dotti islamici “ricordano” all’Occidente che la prima costituzione scritta è nota per lo stato di Medina ad opera dello stesso MUHAMMAD. La riflessione sui temi ora accennati in materia di *ius constitutionale* in generale ma anche sull’applicazione della *Šarī'a* è ampia e vivace all’interno della stessa comunità scientifica islamica<sup>102</sup>. SAYYID ABUL A‘LA MAWDUDI (1907-1979), autore di molte opere in lingua urdu (edite poi e

<sup>93</sup> In merito ved. BOSWORTH C.E., *Shūrā*, in *Enciclopédie de l’Islam*, nouvelle edition, t. IX, 524-525 (Leiden 1987).

<sup>94</sup> Cfr. AYALON A., *Language and change in the Arab Middle East*, New York 1987, passim.

<sup>95</sup> In merito ved. MARÍN M., *Shūrā*, in *Enciclopédie de l’Islam*, nouvelle edition, t. IX, 525.

<sup>96</sup> Al riguardo ved. AYALON A., *Shūrā*, in *Enciclopédie de l’Islam*, nouvelle edition, t. IX, 525-526.

<sup>97</sup> *Ibidem*.

<sup>98</sup> Ved. FINDEY C.V., *madjlis šūrā*, in *Enciclopédie de l’Islam*, t. V, 1080-1084 (Leiden-Paris 1986).

<sup>99</sup> È proprio l’Egitto il primo paese musulmano a creare un sistema parlamentare – modellato su quello europeo, già nell’ormai lontano 1866.

<sup>100</sup> Anche se, in effetti, in arabo occorre ricordare che il lemma parlamento è espresso dal vocabolo *balamān* che oggi è sinonimo di *madjlis* (= “assemblea parlamentare”).

<sup>101</sup> Al riguardo cfr. WEERAMANATRY C.G., *Islamic Jurisprudence: an international perspective*, Macmillian 1988, passim.

<sup>102</sup> Al riguardo cfr. DONOHUE J. – ESPOSITO L., *Islam in transitino: Muslim perspectives*, Oxford 1982, praesertim 239-245.



pubblicate in arabo, in persiano, in Turco ed in altre lingue europee)<sup>103</sup>, è stato sicuramente uno tra i primi (se non forse il primo) a delineare un diritto costituzionale islamico che si fondi sull'*i'tih...d*<sup>104</sup>, i.e. lo sforzo interpretativo dei dotti<sup>105</sup>. Posizioni ancora più “oltranziste” sono espresse da ‘ABD AL-QĀDIR ‘ŪDA, egiziano, membro dei *Fratelli Musulmani (jamiat al-Ikhwān al-muslimin)*<sup>106</sup>, autore di un’opera intitolata *L’Islam e le istituzioni giuridiche (al-Islām wa awyā’un... al-q...n’hiyya*, Cairo 1951), giungendo a definire chiaramente che la *Šarī’a* è la costituzione fondamentale dei musulmani<sup>107</sup>. Fino a giungere a SAYYID QUTB, successore di AL-QADRIS AL-‘UDA, nel movimento dei *Fratelli Musulmani*, che giunge ad asserire che la *Šarī’a* è una legge cosmica (*Šarī’a kawnī*)<sup>108</sup>. Particolarmente interessante, infine, per il giurista occidentale è la posizione di ABD ALLĀH AHMAD AL-NA‘ĪM, il quale compie il distinguo tra *Šarī’a* e *tašrī’* intendendo con la prima la *lex* rivelata, intangibile ed immutabile e la seconda la “legislazione” (una sorta di distinguo dunque tra *ius divinum positivum* e *ius positivum hominum*, cara alla scienza canonica)<sup>109</sup>.

Infine, sempre in merito ai modelli costituzionali, occorre ricordare che a distanza di una trentina d’anni dai volumi di MAWDUDI, il Consiglio Islamico d’Europa pubblicava (nel 1983) un modello di costituzione islamica<sup>110</sup>. Tale modello costituzionale rispecchia sicuramente la “risposta” della civiltà islamica in merito al modello costituzionale europeo. A ciò è seguito il primo *Congresso Mondiale per l’Applicazione della Šarī’a* (svoltosi a Khartoum, Sudan, il 22-26 settembre 1984)<sup>111</sup> e già nel 1981 si era assistito alla «Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo nell’Islam» che è sicuramente una “risposta” alla «Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo» (dell’ONU del 1948) e alla «Dichiarazione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali» (Roma, 1950). Sempre dal punto di vista della “diffusione” del diritto, ma anche di idee e modelli non si debbono dimenticare che l’Organizzazione della Conferenza Islamica<sup>112</sup> e la Lega Araba<sup>113</sup>, ma anche alcune organizzazioni non governative come la Lega Mondiale Musulmana<sup>114</sup>, costituiscono interessanti fenomeni di aggregazione a livello internazionale per molti stati<sup>115</sup>. Difficile dire sommariamente quanto e quale sia l’influsso del “modello di costituzione islamica” sui paesi, ma è notevole rimarcare che esso esista e sia ritenuto – almeno da alcuni – un *pattern* da riprodurre ed attuare in sede costituzionale. Parimenti occorre segnalare che esiste anche un movimento islamico facente portatore dei diritti umani, sempre in chiave

<sup>103</sup> L’opera più conosciuta all’Occidente di MAWDUDI è sicuramente *Islamic Law and Constitution*, Lahore 1986<sup>9</sup>.

<sup>104</sup> MACDONALD B., *Ijtihād*, in *Enciclopedia de l’Islam*, t. III (1975).

<sup>105</sup> Al riguardo si segnalano due utilissimi numeri di *Etudes Arabes* 75 (1988) e 76 (1989) entrambi intitolati «*L’I’tih...d ou l’effort de rénovation continue en Islam*».

<sup>106</sup> Ved. la voce in Enciclopedia on-line “Wikipedia”: [http://it.wikipedia.org/wiki/Fratelli\\_Musulmani](http://it.wikipedia.org/wiki/Fratelli_Musulmani)

<sup>107</sup> Ved. *Etudes Arabes* 70-71 (1986), 22-23.

<sup>108</sup> Ved. *Etudes Arabes* 70-71 (1986), 28-41.

<sup>109</sup> Per un sommario confronto tra *šarī’a* e diritto canonico, ved. CECCARELLI MOROLLI D., *Breve introduzione alla legge religiosa islamica (Sharī’a)*, op. cit., 60-72.

<sup>110</sup> Rintracciabile in *Etudes Arabes* 72 (1987), 2-41 (testo arabo-francese).

<sup>111</sup> A tale congresso presero parte ben 400 partecipanti provenienti da 42 nazioni; cfr. *Etudes Arabes* 70-71 (1986), 65.

<sup>112</sup> Ved. il sito ufficiale: <http://www.oic-oci.org>

<sup>113</sup> Ved. il sito ufficiale: <http://www.legaaraba.org>

<sup>114</sup> Ved. il sito in italiano: [www.lega-musulmana.it/Page.html](http://www.lega-musulmana.it/Page.html)

<sup>115</sup> Cfr. *Etudes Arabes* 66 (1984).

islamica, propugnato da diverse organizzazioni non governative, quali ad esempio l'*Arab Organization for Human Rights* (fondata nel 1983)<sup>116</sup>, l'*Egyptian Organization for Human Rights* (fondata nel 1985)<sup>117</sup>.

Forse tutto ciò contribuisce a “spiegare” le varie tipologie di forme di stato e di governo che l'Islam possiede – dal passato fino ai tempi moderni e contemporanei<sup>118</sup>.

Certamente quanto detto di certo non esaurisce la tematica, anzi è solo un timido e maldestro *incipit*. Spero anzi – e lancio l'idea qui in tale occasione – che si possa realizzare presto un'analisi giuridico-comparativa approdante magari in un volume scritto da più studiosi ed avente per oggetto, finalmente in lingua italiana, le “costituzioni dei paesi islamici” vigenti.

---

<sup>116</sup> Ved. il sito: <http://aohr.org>

<sup>117</sup> Ved. il sito: [www.eohr.org](http://www.eohr.org)

<sup>118</sup> In generale ved. LEWIS B., *Il linguaggio politico dell'Islam*, Roma-Bari 1991 (trad.it).